

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 29 settembre 1999.

Revoca della somma di L. 7.193.904.365 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989 concernente «Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Integrazione ordinanza n. 1674/FPC - potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania». (Ordinanza n. 3001).

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1989, con la quale è stata impegnata a favore della regione siciliana la somma di lire 11.000 milioni al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione medesima mediante la costruzione di reti idriche riguardanti il potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di lire 3.806.095.635 ed una conseguente somma residua di lire 7.193.904.365;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7582 del centro di responsabilità amministrativa n. 6 «protezione civile» di cui alla tabella n. 2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della residua disponibilità;

Sentita la regione siciliana;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 7.193.904.365 impegnata a favore della regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1765/FPC dell'11 luglio 1989.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, per interventi di protezione civile nell'ambito della regione siciliana.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A8286

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 settembre 1999.

Comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, che indica, tra gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, le domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi